



**Comunicazione-025-DVS-2025-i del 10 luglio 2025**

# **Imposta sul reddito: determinazione della quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie estere**

**Determinazione infrannuale della quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendite vitalizie estere nonché da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio a titolo di pensione avviene ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 lettera c LIFD**

Fino al 31 dicembre 2024 le rendite vitalizie erano imponibili al 40%. Con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 della legge federale del 17 giugno 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, la determinazione della quota di reddito imponibile è stata resa più flessibile. La determinazione della quota di reddito imponibile delle assicurazioni di rendite vitalizie secondo la LCA, da un lato, e delle assicurazioni di rendite vitalizie estere nonché dei contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, dall'altro, è stata leggermente modificata.

Le quote di reddito imponibili delle assicurazioni di rendite vitalizie (cfr. art. 22 cpv. 3 lett. a e b LIFD) sono già state pubblicate dall'AFC (disponibili unicamente in tedesco o francese): [Steuerbarer Ertragsanteil von Leibrentenversicherungen nach VVG](#).

La determinazione della quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendite vitalizie estere nonché da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio a titolo di pensione avviene ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 lettera c LIFD sulla base del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, aumentato di 0,5 punti percentuali durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti.

Sulla base della formulazione dell'articolo 22 capoverso 3 lettera c LIFD, la quota di reddito imponibile può quindi essere calcolata in modo definitivo solo dopo la fine del periodo fiscale in corso, poiché solo in quel momento si è a conoscenza del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni dell'anno fiscale in questione. Poiché di norma la dichiarazione d'imposta viene compilata e presentata dopo la fine del periodo fiscale in questione, la quota di reddito imponibile applicabile è nota in quel momento. In caso di assoggettamento fiscale inferiore ad un anno (ad es. trasferimento all'estero, decesso) o di imposizione separata ai sensi dell'articolo 38 LIFD in caso di rimborso o riscatto, può tuttavia accadere che, al momento della presentazione della dichiarazione d'imposta o della tassazione, la quota di reddito imponibile applicabile al periodo fiscale in questione non sia ancora nota. Per tali tassazioni, l'AFC, dopo aver consultato la Conferenza svizzera delle imposte (CSI), raccomanda alle autorità fiscali cantonali di basarsi in subordine sulla quota di reddito imponibile valida per il periodo fiscale precedente. Se successivamente dovesse emergere che la quota di reddito imponibile applicabile ai sensi di legge è diversa da quella risultante dalla tassazione, è possibile una rettifica (cfr. art. 150 LIFD).

Poiché la determinazione flessibile della quota di reddito imponibile viene applicata per la prima volta per il periodo fiscale 2025, attualmente non è disponibile alcuna quota di reddito imponibile dell'anno precedente. In subordine essa può tuttavia essere calcolata in base alla formula di cui all'articolo 22 capoverso 3 lettera c LIFD per l'anno 2024 e per i nove anni precedenti (2015-2023). La quota di reddito imponibile così calcolata è arrotondata al 7%.